

## Sicurezza prodotti elettrici

Prima di essere immesso in commercio, tutto il materiale elettrico deve obbligatoriamente essere marcato CE. Il costruttore è obbligato a rispettare anche una serie di adempimenti che non si limitano alla semplice apposizione di una marcatura CE.

L'attività di controllo è riferita al materiale elettrico "a bassa tensione", vale a dire ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt, in corrente alternata, e fra 75 e 1500 Volt in corrente continua.

### **Requisiti di sicurezza**

La normativa "Bassa Tensione" non indica elementi tecnici specifici per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, ma considera raggiunti tali requisiti solo se il materiale elettrico è conforme alle norme armonizzate in materia di sicurezza, quali le norme europee EN emesse dal CENELEC, ovvero le norme italiane CEI EN.

### **Dati obbligatori dei prodotti**

In maniera visibile, leggibile ed indelebile devono essere apposti sul prodotto o sulla confezione che lo contiene:



- marcatura CE , la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm
- nome e/o ragione sociale e/o marchio del fabbricante;
- indirizzo del fabbricante o del mandatario o del responsabile dell'emissione sul mercato;
- indicazioni relative alla potenza e tensione nominale, classe d'isolamento e protezione ed avvertenze d'uso e precauzioni.

### **Obblighi del fabbricante e venditore (il fabbricante è colui che produce/importa il prodotto elettrico)**

#### **Il fabbricante ha l'obbligo:**

- di apporre la marcatura CE, assumendosi così la responsabilità che il prodotto elettrico sia conforme alle norme armonizzate;
- di conservare a disposizione dell'autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica.

#### **Il venditore ha l'obbligo di verificare la presenza della marcatura CE.**

**Esempi di prodotti elettrici a bassa tensione:**

- Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
- Lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
- Lavastoviglie;
- Forni;
- Scalda-acqua e serbatoi d'acqua calda;
- Fonti d'illuminazione;
- Condizionatori d'aria;

**Fabbricante e venditore e loro obblighi (il fabbricante è colui che produce/importa il prodotto elettrico)**

**Vigilanza e controlli**

La vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità del materiale elettrico spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio ed altre autorità pubbliche competenti per materia.

**Fonti normative**

Direttiva CEE 79/530 e direttiva CEE 92/75

D.P.R. 12 agosto 1982, n. 783 e D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107.